

CONTENZIOSO

Sanabilità della procura dopo la Riforma Cartabia

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

Delega fiscale: il decreto sulla riforma della riscossione

Scopri di più

La **procura alle liti**, anche nel **processo tributario**, deve essere conferita nel rispetto di **requisiti e modalità** di cui all'[articolo 83 c.p.c.](#)

In via generale, la disposizione citata stabilisce che tale procura può essere **generale o speciale**, e deve essere conferita con **atto pubblico o scrittura privata autenticata**. Più precisamente, la **procura generale** è quella avente ad oggetto, in via indeterminata, **tutte le possibili liti del contribuente** (deve essere conferita per iscritto con atto pubblico o scrittura privata autenticata), mentre la **procura speciale** è quella avente ad oggetto la singola lite, una fase del giudizio o un determinato atto processuale (può essere conferita **anche oralmente**, in calce o a margine degli atti **con i quali la parte fa il suo ingresso nel processo**).

Con specifico riferimento al processo tributario, occorre fare riferimento all'incarico di **assistenza tecnica** di cui all'[articolo 12, D.Lgs. 546/1992](#), in virtù di quanto previsto dall'**articolo 1** del medesimo decreto, secondo cui i giudici tributari applicano le norme previste dal D.Lgs. 546/1992 e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del Codice di procedura civile.

Ne deriva che, quindi, anche nel **processo tributario**, dovrebbe trovare applicazione il principio di **sanatoria** di cui all'[articolo 182 c.p.c.](#), così come peraltro previsto dallo stesso [articolo 12, comma 1](#), laddove è testualmente stabilito che *"Si applica l'articolo 182 del codice di procedura civile ed i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della commissione o della sezione o dal collegio"*.

Ciò significa che il giudice, laddove rilevi un **vizio di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione**, ovvero un **vizio** che determina la **nullità** della procura al difensore, deve assegnare alle parti un **termine perentorio** per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il **rilascio della procura alle liti** o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine **sana i vizi** e, quindi, gli **effetti sostanziali e processuali** della **domanda** si producono dal **momento della prima notificazione**.

L'[articolo 12, comma 10, D.Lgs. 546/1992](#), anche in seguito alla recente **riforma fiscale** (L. 111/2023) ad opera del **D.Lgs. 220/2023**, **non** ha subito alcuna **modifica**, sia per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato **fino al 1.9.2024**, sia per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato **successivamente al 1.9.2024**.

Invece, il richiamato [articolo 182 c.p.c.](#) è stato modificato dalla cd. "**Riforma Cartabia**", per cui si dovrebbe valutare l'**impatto** di tale novella sulla normativa in esame e, soprattutto, come essa si riverbera sul **processo tributario**.

Il tema è stato affrontato in una recente pronuncia (**Cassazione n. 12831/2024**), la quale ha avuto il pregio di chiarire che **il vizio della procura alle liti, nel giudizio tributario, è sanabile anche dopo la citata riforma Cartabia**.

Nello specifico, la suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: ***"Il giudice tributario, ove la procura alle liti, le modalità di conferimento della quale seguono le regole generali dettate dall'articolo 83 c.p.c., manchi o sia invalida, prima di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, è tenuto anche dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia) al rispetto delle speciali norme degli articoli 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, del D.lgs. 546/1992, avendo riguardo all'interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2000, e deve invitare la parte a regolarizzare la situazione, e, solo in caso di inottemperanza, pronunciare la relativa inammissibilità"*** (sentenza n. 12831/2024).

In particolare, premessa la distinzione tra **nullità e inesistenza** della procura, è stato osservato che la categoria dell'**inesistenza**, che ricomprende anche **l'ipotesi in cui manchi in atti la procura alle liti**, risulta **sanabile** soltanto a seguito delle modifiche operate al citato [articolo 182 c.p.c.](#) dopo la **riforma Cartabia**.

Tuttavia, si è evidenziato che la **novella** contenuta nella **riforma Cartabia non ha inciso sulla materia tributaria**, la quale, come sopra rilevato, contempla **norme speciali** in materia di invalidità e sanatoria della procura.

In definitiva, quindi, nel **rito tributario**, qualora il giudice rilevi **l'inesistenza** della procura alle liti, in applicazione della **disciplina speciale** contenuta negli [articoli 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, D.Lgs. 546/1992](#), così come richiamati dall'[articolo 182 c.p.c.](#) (che sia *ante* o *post*-riforma Cartabia), **non** può pronunciare **immediatamente l'inammissibilità del ricorso**, ma deve prima **invitare la parte a regolarizzare la procura alle liti**.